

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6796 del 27/12/2018
Oggetto	2015 - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Formigine (MO), Via Quattro Passi n.108 - Domanda di Voltura da Cerplast Srl a Aliplast Spa - Autorizzazione unica (Voltura)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-7061 del 27/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Formigine (MO), Via Quattro Passi n.108 – Domanda di Voltura da Cerplast Srl a Aliplast Spa – AUTORIZZAZIONE UNICA (VOLTURA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

in data 26/10/2018, le società Aliplast Spa, con sede legale in Via delle Fornaci n.14, loc. Ospedaletto, in Comune di Istrana (TV), e Cerplast Srl, con sede legale in Via Quattro Passi n.108, in Comune di Formigine (MO), hanno presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2018/22183, per ottenere la voltura della vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, da Cerplast Srl alla subentrante Aliplast Spa;

Cerplast Srl è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.483 del 21/09/2015, in virtù della quale svolge la seguente attività di recupero di rifiuti non pericolosi:

- i rifiuti gestiti nell'impianto in oggetto sono costituiti da plastica, carta e cartone ed imballaggi misti;
- l'attività autorizzata consiste nella messa in riserva (R13) e nell'operazione di recupero R12 per l'effettuazione di cernita/selezione manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti (per tipo di materiale, colore, densità, ecc.) ed eliminazione delle impurezze e, limitatamente alla plastica, anche della pressatura;
- come indicato dal Comune con note prot. n.26721 del 23/10/2008 e n.29160 del 18/11/2008, il Piano Regolatore Generale allora vigente non annoverava tra le destinazioni d'uso ammissibili l'attività di "recupero rifiuti"; tuttavia, considerato che la ditta risultava già insediata, è stato possibile considerare l'attività idonea urbanisticamente fino a dismissione, precisando che:
 - gli interventi consentiti sugli edifici esistenti sono esclusivamente opere interne e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - non sono ammessi potenziamenti dell'attività, ma solamente eventuali ottimizzazioni e razionalizzazioni della stessa;

la Determinazione n.483 del 21/09/2015 ha sostituito i seguenti titoli abilitativi di Cerplast:

- autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.394 del 02/09/2009, avente validità sino al 31/07/2019, con la quale era autorizzata anche l'attività di recupero R3;

- iscrizione al n.FOR011 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs. 152/06, avente validità sino al 13/03/2016.

alla riunione decisoria della Conferenza di Servizi, pur regolarmente convocata da ARPAE per il giorno 19/12/2018, nessuno dei convocati ha partecipato, ne' ha espresso la propria posizione con l'invio di formali comunicazioni; pertanto, ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della L.241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni da parte di Comune di Formigine, AUSL Modena, ATERSIR e Provincia di Modena;

in merito alla "comunicazione antimafia", non avendo ottenuto riscontro tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia entro 30 giorni, si è proceduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti titolari di cariche di Aliplast Spa, di cui all'art.85 del medesimo decreto; le autocertificazioni sono state acquisite con prot. ARPAE n.26883 del 27/12/2018;

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si provvede pertanto alla volturazione dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06;

considerato inoltre che

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi:

16.000 t x 12,00 €/t = **192.000 €**; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 75.000 €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

10 t x 140,00 €/t = 1.400,00 €; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **20.000,00 €**

per un importo complessivo pari a **212.000,00 €**

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Aliplast Spa, con sede legale in Via delle Fornaci n.14, loc. Ospedaletto, in Comune di Istrana (TV) all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi dell'impianto localizzato in Via Quattro Passi n.108, in Comune di

Formigine (MO), in conformità con le proposte presentate e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto;

- b) di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Titolo sostituito
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

- c) di subordinare l'esercizio dell'attività al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Patte Quatta del D.lgs. 152/06 ammesse nell'impianto sono le seguenti:

"R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"

"R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

2. I rifiuti speciali ed urbani classificati non pericolosi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 20 14/955/Ue, le operazioni ed i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Codice europeo	Denominazione rifiuto	Q max istantaneo		Q max annuale	Q max annuale
		t	mc	t/a	t/a
Operazione autorizzata R12					
150102	Imballaggi in plastica	50	100	15.000	15.000
191204 §	Plastica e gomma (<i>plastica</i>)				
200139	Plastica				
150106	Imballaggi in materiali misti	10	30	1.000	1.000
Operazione autorizzata R13					
150101	Imballaggi di carta e cartone	10	30	1.000	-
150105	Imballaggi compositi				
200101	Carta e cartone				
TOTALE		70	160	17.000	16.000

§ L'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. L'operazione di recupero R12 autorizzata consiste in: cernita/selezione manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti (per tipo di materiale, colore, densità, ecc.) ed eliminazione delle impurezze; pressatura della frazione di plastica (ritirata da terzi ed originata dalla selezione degli imballaggi misti).
4. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Planimetria Lay-Out Rifiuti-Gennaio 2015", per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto.

5. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
6. Relativamente ai rifiuti di plastica ed imballaggi misti, la messa in riserva è funzionale esclusivamente all'avvio degli stessi alla successiva operazione R12 effettuata nell'impianto.
7. E' ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
8. Lo stoccaggio dei rifiuti nell'area cortiliva scoperta deve avvenire esclusivamente in contenitori a tenuta chiusi.
9. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento, trattati ed originati dall'attività svolta nell'impianto devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente.
10. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
11. Lo stoccaggio deve avvenire in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
12. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti in stoccaggio presso l'impianto deve essere pari a 3 metri. Lo stoccaggio in cumuli deve essere effettuato esclusivamente all'interno dei capannoni e, limitatamente alla plastica pressata in balle, al di sotto delle tettoie.
13. Le lavorazioni dei rifiuti devono essere svolte esclusivamente al coperto.
14. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere pavimentata, dotata di sistema di raccolta di eventuali reflui sversati accidentalmente, distinta da quelle destinate alla messa in riserva degli stessi ed avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita dall'impianto.
15. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto.
16. Relativamente agli imballaggi in materiali misti (codice europeo 150106) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) gli imballaggi devono essere costituiti esclusivamente da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in legno.
 - b) Le frazioni di rifiuti ottenute dalla selezione devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi ed essere chiaramente identificabili.
 - c) I quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati di rifiuti di plastica e di carta e cartone sono riferiti sia alle tipologie ritirate da terzi, sia a quelle originate dalle operazioni di cernita/selezione degli imballaggi misti.
 - d) Gli imballaggi in legno (codice europeo 150103) originati dalla selezione degli imballaggi misti possono essere stoccati per un quantitativo massimo istantaneo pari a 4 t.
 - e) I rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita/selezione degli imballaggi, costituiti da ferro e plastica, devono essere identificati con un codice appartenente alla sotto-categoria "1912" e conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06. L'area/contenitori di stoccaggio di tali rifiuti devono essere chiaramente identificati.
17. I rifiuti di plastica (codici europei 150102, 200139, 191204) devono provenire da raccolte differenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali, commerciali e agricole e

devono avere le seguenti caratteristiche: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

18. I rifiuti di carta e cartone (codici europei 150101, 150105 e 200101) devono provenire da attività di raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio. Tali rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carta e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.
19. Il sistema di raccolta degli eventuali percolati originati dall'attività, costituito da una vasca cieca, deve periodicamente essere sottoposto a pulizia ed i materiali di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
20. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
21. Considerato che l'area cortiliva a servizio dell'impianto è dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale con recapito in pubblica fognatura e che la stessa è sprovvista di sistemi di trattamento preliminarmente allo scarico, è necessario che la Ditta nello svolgimento delle operazioni di movimentazione dei rifiuti dalle aree coperte di lavorazione ai container/cassoni collocati in area scopetta per il loro riempimento, osservi le modalità e gli accorgimenti gestionali descritti nel Piano di gestione delle acque presentato ai sensi della DGR 1860/06 in data 18/09/2015, in particolare:
 - a) nei contenitori posti in area scopetta dedicati allo stoccaggio della plastica in balle (n. 2 contenitori da 50 mc cad. il cui volume non verrà completamente utilizzato) deve essere presente un ridotto quantitativo di rifiuti; tali rifiuti devono essere stoccati prevalentemente in area coperta;
 - b) verificare che i rifiuti da movimentare in area scopetta non rilascino eluati;
 - c) evitare la movimentazione dei rifiuti in area scoperta durante eventi meteorici;
 - d) tenere a disposizione nell'impianto materiale assorbente da utilizzare per la rimozione di eventuali liquidi dispersi in fase di movimentazione;
 - e) utilizzare tappetini "copri caditoia" durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti.

Qualora nell'ambito dell'attività di controllo vengano riscontrate criticità o problematiche, ARPAE si riserva comunque la facoltà di prescrivere la realizzazione di adeguato sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale interessato dall'attività di gestione rifiuti.
22. I rifiuti in uscita dallo stabilimento (sottoposti a sola operazione R13 o all'operazione R12) devono essere conferiti ad un impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/06 al recupero effettivo, ovvero alla produzione di MPS/end of waste o ad altro impianto autorizzato per l'operazione R12 che effettui almeno una selezione meccanica.
23. L'area impiantistica deve essere delimitata da apposita recinzione e l'accesso deve essere interdetto agli estranei.
24. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

25. Ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. 152/06 comma 1 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
 26. Deve essere garantita la tenuta ed impermeabilità di tutto il sistema fognario interno all'impianto, nonché della vasca interrata di accumulo dei liquidi originati dalle operazioni di trattamento dei rifiuti.
 27. Eventuali stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatti a tenuta, ovvero realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabili.
 28. In caso di cessazione dell'attività deve essere attuato il Piano di Ripristino dell'area, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con le norme urbanistiche dell'area. La data di cessazione dell'attività deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune territorialmente competente. Si precisa che entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività deve essere verificata l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta dei reflui, sistemi di depurazione delle acque e rete fognaria.
- d) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- e) di stabilire che, **nel termine di 30 giorni** dalla data del presente atto, deve essere prestata la **garanzia finanziaria** in riferimento alle disposizioni del presente atto e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **212.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 2. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 3. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- f) di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal giorno 01/01/2019**; da quel momento la determinazione della Provincia di Modena n.483/2015 è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
- g) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- h) di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di
1. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;

2. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 3. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
- i) di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- j) Di stabilire che **la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/07/2019**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- k) Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
1. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 3. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- l) di informare che al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è ARPAE;
- m) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
- n) di trasmettere copia del presente atto alle ditte Aliplast Spa e Cerplast Srl ed ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

per

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

il tecnico P.O. dott. Richard Ferrari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.